

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07945/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7945 del 2026, proposto da

Mario Russomando, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del Turismo, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Umberto Aleotti, Perla Agrofoglio, Fabio Pavanini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria finale di merito pubblicata in data 20.05.2026e approvata con Decreto del Ministero del Turismo n. 77309 del 20.05.2026, come rettificata in data 7.07.2026;-

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, solo ove del caso occorrer possa, del Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025 avente ad oggetto “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Turismo e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2026 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso risulta notificato ad almeno un controinteressato, ma che le censure proposte da parte ricorrente concernono la posizione di un elevato numero di candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito approvata, la quale dunque, nell’astratta ipotesi di accoglimento di una o più di tali censure, risulterebbe profondamente modificata;

- che pertanto, si impone la estensione del contraddittorio a tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito d’interesse della parte ricorrente, mediante notifica per pubblici proclami da attuarsi con le seguenti modalità nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente ordinanza:

pubblicazione sul sito web del Ministero del Turismo degli estremi della presente ordinanza, del ricorso in versione integrale e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

- parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Considerato che le risultanze di notifica dovranno essere depositate in giudizio entro l'ulteriore termine di giorni trenta dalla scadenza del termine di notifica su assegnato;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono alcuni obblighi in capo all'amministrazione, fra cui:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- non rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;

- fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;

- rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

Considerato altresì che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 55 comma X c.p.a., con la conseguente fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso nel merito alla data del 9 febbraio 2027;

Ritenuto che per la peculiarità della questione le spese di fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- accoglie l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a e, per l'effetto, fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 9 febbraio 2027;

- dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE

Achille Sinatra

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO